



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 29.12.2021

L'anno 2021, il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 12.00 presso il Comune di Casole d'Elsa, sono presenti:

- R.S.U. interna: *Adriano Baroncelli, Tanzini Andrea (in modalità telematica)*
- F.P. C.G.I.L. – *De Sanctis Cesare*
- C.I.S.L. F.P. – *Petreni Guido*

Per la parte pubblica sono presenti:

- *Dr. Parri Francesco*
- *Rag. Rocchigiani Tiziana*

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Francesco Parri.

L'incontro è stato convocato per la sottoscrizione definitiva della costituzione e destinazione del Fondo per le politiche incentivanti, parte economica, relativa all'anno 2021. Quanto riportato nel verbale della seduta del 23 dicembre 2021, relativa alla sottoscrizione della preintesa, viene integralmente ribadito e confermato dai presenti.

La parte pubblica, nella persona del dr. Francesco Parri, informa i presenti che con deliberazione della Giunta comunale n. 104 del 28.12.2021 è stata autorizzata la sottoscrizione definitiva del CDI 2021, così come risultante dal verbale del 23.12.2021. La Giunta, nell'esprimere parere favorevole, ha preso atto della relazione tecnico finanziaria redatta dalla Responsabile dell'Area economico finanziaria, nonché del parere favorevole espresso dall'organo di revisione.

Le parti alla unanimità approvano e sottoscrivono in forma definitiva quanto già deciso nella seduta del 23.12.2021, il cui verbale risulta sottoscritto. Alle ore 12,30 viene dichiarata conclusa la seduta.

Letto, sottoscritto

- R.S.U. interna: *Adriano Baroncelli, Tanzini Andrea (in modalità telematica)*
- F.P. C.G.I.L. – *De Sanctis Cesare*
- C.I.S.L. F.P. – *Petreni Guido*

Per la parte pubblica sono presenti:

- *Dr. Parri Francesco*
- *Rag. Rocchigiani Tiziana*



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

VERBALE DELLA RIUNIONE DELLA DELEGAZIONE TRATTANTE DEL 23.12.2021

L'anno 2021, il giorno ventitre del mese di dicembre alle ore 15.00 presso il Comune di Casole d'Elsa, sono presenti:

- R.S.U. interna: *Adriano Baroncelli – Andrea Tanzini (in modalità telematica)*
- *F.P. C.G.I.L. – De Sanctis Cesare (in modalità telematica)*
- *C.I.S.L. F.P. – Petreni Guido (in modalità telematica)*

Per la parte pubblica sono presenti:

- *Dr. Parri Francesco*
- *Rag. Rocchigiani Tiziana*

Svolge le funzioni di segretario verbalizzante il Dr. Francesco Parri.

L'incontro è stato convocato per la sottoscrizione della ipotesi di costituzione e destinazione del Fondo per le politiche incentivanti, parte economica, relativa all'anno 2021, oltre che per la verifica normativa del CDI in essere.

I presenti vengono informati del perdurare della vacanza della sede di segretaria comunale. Le funzioni di reggenza sono svolte dal vice segretario comunale ex art.16 ter, cc.9 e 10, D.L.162/2019, giusto decreto della Prefettura di Firenze.

Per prima cosa viene data comunicazione della politica assunzionale svolta nel 2021.

Si ricorda che il fabbisogno di personale dell'Ente è stato oggetto di specifiche deliberazioni che di seguito si riepilogano:

- Deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 25.02.2021
- Deliberazione della Giunta comunale n. 54 del 29.06.2021
- Deliberazione della Giunta comunale n. 92 del 09.12.2021

Si riporta, di seguito, l'ultima programmazione approvata dando atto che le singole deliberazioni sono state inviate alla Rsu ed ai delegati provinciali:

ANNO 2021:

- N. 1 unità Cat. C pos. ec. C1 tempo pieno 36/36 ed indeterminato con qualifica di Istruttore amministrativo Plurisetoriale, da destinare all'area economico finanziaria: assunzione da effettuarsi mediante scorrimento di graduatoria di proprietà dell'Ente. In caso di esito infruttuoso avviare procedure per accesso dall'esterno, previo esperimento di quanto previsto dall'art. 34 - bis del D.lgs. n. 165/2001; in sede di indizione della eventuale procedura sarà valutata la possibilità verificare la presenza di personale interessato alla mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, oltre che la presenza di graduatorie di altro Ente.



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

- N. 2 unità Cat. C pos. ec. C1 tempo pieno 36/36 ed indeterminato con qualifica di Istruttore amministrativo Tecnico da destinare all'area tecnica sia urbanistica che LL.PP. Prevista procedure per accesso dall'esterno, previo esperimento di quanto previsto dall'art. 34- bis del D.lgs. n. 165/2001; in sede di indizione della eventuale procedura sarà valutata la possibilità verificare la presenza di personale interessato alla mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, oltre che la presenza di graduatorie di altro Ente .
- N. 1 unità cat. B3 pos. ec. B3 tempo pieno 36/36 ed indeterminato con qualifica di Autista mezzi pesanti e scuolabus da destinare all'area tecnica LL.PP. Prevista procedure per accesso dall'esterno, previo esperimento di quanto previsto dall'art. 34- bis del D.lgs. n. 165/2001; in sede di indizione della eventuale procedura sarà valutata la possibilità verificare la presenza di personale interessato alla mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, oltre che la presenza di graduatorie di altro Ente .
- N. 1 unità cat. D pos. ec. D1 tempo pieno 36/36 ed indeterminato con qualifica di Istruttore Direttivo Tecnico da destinare all'area Tecnica Urbanistica Edilizia privata ed ambiente. Prevista procedura per accesso dall'esterno previo esperimento di quanto previsto dall'art. 34- bis del D.lgs. n. 165/2001; in sede di indizione della eventuale procedura sarà valutata la possibilità verificare la presenza di personale interessato alla mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, oltre che la presenza di graduatorie di altro Ente .

Allo stato attuale risulta completata tutta la programmazione prevista, fatta eccezione per 1 unità da collocare presso l'ufficio tecnico LL.PP. Cat. C. L'Ente dispone comunque di una sua graduatoria cui provvederà ad attingere.

Incremento orario:

Collaboratore professionale area tecnica LL.PP. dal 34/36 a 36/36

Anno 2022:

- N. 1 unità cat. B3 pos. ec. B3 tempo pieno 36/36 ed indeterminato con qualifica di Autista mezzi pesanti e scuolabus da destinare all'area tecnica LL.PP. Previsione scorrimento graduatoria dell'Ente.

Anno 2023:

- N. 1 unità Cat. D pos. ec. D1 tempo pieno 36/36 ed indeterminato con qualifica di istruttore Direttivo Amministrativo/contabile da destinare all'area economico finanziaria. Prevista procedure per accesso dall'esterno, previo esperimento di quanto previsto dall'art. 34- bis del D.lgs. n. 165/2001; in sede di indizione della eventuale procedura sarà valutata la possibilità verificare la presenza di personale interessato alla mobilità ex art. 30 D.lgs. n. 165/2001, oltre che la presenza di graduatorie di altro Ente .



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

Tutte le previsioni relative alla annualità 2021 sono state rispettate. A seguito dello svolgimento di n. 3 concorsi pubblici, indetti da questo Ente, è stato possibile procedere alla assunzione a tempo indeterminato di un Istruttore direttivo tecnico Cat. D, un Istruttore amministrativo tecnico cat. C, un autista mezzi pesanti e scuolabus cat. B3. E' programmata per il giorno 27 dicembre la presa in servizio di un ulteriore Istruttore amministrativo tecnico cat. C.

La delegazione di parte pubblica esprime la propria soddisfazione per essere riuscita, stante anche la situazione legata alla pandemia, a programmare e portare a termine la politica assunzionale prevista. Il possesso di graduatorie proprie legate allo svolgimento in autonomia di concorsi pubblici determineranno la possibilità di scorrimento senza necessità di essere autorizzati ma verificando unicamente la disponibilità delle persone utilmente collocate.

Il Vice segretario informa i presenti che, con deliberazione della Giunta comunale n.99 del 21.12.2021 sono state impartite le seguenti linee di indirizzo:

- *quanto alla parte economica, procedere alla ripartizione del fondo relativo all'anno 2021 facendo applicazione degli istituti "fissi" e "continuativi" utilizzati all'interno dell'Ente, nel rispetto delle regole dettate dal CCDI 2019/2021;*
- *sempre quanto alla parte economica, prevedere progressioni economiche orizzontali nei limiti delle risorse disponibili di parte stabile secondo le modalità previste nel CCDI 2019/2021;*
- *destinare le ulteriori risorse a premiare il merito e la produttività;*

Si passa poi alla illustrazione del Fondo per le risorse decentrate 2021. Viene consegnata ai presenti copia della determinazione n. 628 del 20.12.2021 avente ad oggetto: "Costituzione definitiva fondo risorse decentrate anno 2021". Tale determinazione costituisce parte integrante del presente atto.

La parte datoriale informa i presenti, e chiede espressa autorizzazione in merito, circa la volontà di proseguire con il meccanismo delle Progressioni economiche, laddove ricorrano i requisiti previsti, anche per l'anno 2022. L'interpretazione dell'amministrazione, dettata dalla necessaria prudenza che occorre obbligatoriamente tenere, anche in conseguenza del piano di riequilibrio adottato con la già citata deliberazione di Consiglio Comunale n. 88 del 23.10.2019, sulla questione degli "aventi diritto" risulta essere la seguente. Come noto, una delle questioni più delicate in materia di progressioni economiche (orizzontali) è quella relativa alla "quota limitata di dipendenti" prevista dall'art. 16 del CCNL 21 maggio 2018. Riportando il pensiero della Ragioneria Generale dello Stato confermato dal Dipartimento della Funzione Pubblica e mai smentito dall'Aran, quota limitata significa "non più del 50% degli aventi diritto ciascun anno". La Sentenza n. 288/2020 della Corte



Comune di Casole d'Elsa

Provincia di Siena

dei conti della Toscana è stato affermato che le progressioni economiche orizzontali si possono ritenere legittime se destinate a non più del 35% dei dipendenti. La differenza non è di poco conto: la RGS fa riferimento al 50% degli aventi diritto, la Corte dei conti al 35% dei dipendenti. La situazione contingente dell'Ente impone l'interpretazione più prudente. Ne consegue che, da una ricognizione effettuata dagli uffici, gli aventi diritto risultano essere nel numero di 18, il cui 50% risulta essere 9 dipendenti. I dipendenti in servizio sono invece 29, il cui 35% risulta essere 10,19, quindi 10. Alla luce dei dati appena evidenziati il numero massimo di progressioni possibili risulta essere 9. Le parti concordano nell'utilizzare le risorse fino a concorrenza delle 9 progressioni possibili. Seguirà, in caso di accordo, l'attivazione delle procedure previste dall'art. 16 del CCNL del comparto funzioni locali sottoscritto in data 21.05.2018, nonché dall'art. 13 del CDI sottoscritto in data 28.12.2018. L'eventuale collocazione nella posizione economica successiva avrà decorrenza 01.01.2022.

Viene consegnata ai presenti anche l'ipotesi di destinazione delle risorse secondo lo schema che si allega alla presente.

La presente ipotesi, corredata dalla relazione tecnico finanziaria, sarà sottoposta, per la parte datoriale, al parere del revisore dei conti, dopodiché sarà portata in approvazione nella prima seduta disponibile della Giunta Comunale ai fini dell'ottenimento della autorizzazione alla sottoscrizione definitiva.

Le parti alla unanimità approvano integralmente quanto riportato nel presente verbale e si riconvocano in un momento successivo all'approvazione da parte della Giunta Comunale per la sottoscrizione definitiva. Il presente verbale, condiviso, verrà sottoscritto dai partecipanti all'incontro.

Letto, sottoscritto

- R.S.U. interna: *Adriano Baroncelli – Andrea Tanzini (in modalità telematica)*
- *F.P. C.G.I.L. – De Sanctis Cesare (in modalità telematica)*
- *C.I.S.L. F.P. – Petreni Guido (in modalità telematica)*

Per la parte pubblica sono presenti:

- *Dr. Parri Francesco*
- *Rag. Rocchigiani Tiziana*



COMUNE DI CASOLE D'ELSA

PROVINCIA DI SIENA

DETERMINAZIONE N° 628

ORIGINALE

DEL 20/12/2021

SERVIZIO RAGIONERIA

OGGETTO : Costituzione definitiva fondo risorse decentrate anno 2021

L'anno duemilaventuno il giorno venti del mese di dicembre

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTA la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 31.03.2021 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione dell'esercizio finanziario 2021-2023, immediatamente eseguibile ai sensi di legge;

RILEVATO come l'ente abbia adottato, con deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 08.03.2021, il piano di azioni positive per il triennio 2021 – 2023;

EVIDENZIATO come questo ente abbia adottato il Piano della Performance/Peg/Piano degli Obiettivi 2021 con atto n. 27 in data 31.03.2021;

VISTI:

- il vigente Regolamento di Organizzazione degli Uffici e dei Servizi;
- il vigente regolamento di contabilità;
- il T.U. sull'ordinamento degli Enti locali, approvato con D.Lgs. n. 267/2000;
- il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo personale dipendente triennio 2019/2021, sottoscritto in data 28.12.2018;
- il nuovo CCNL siglato in data 21-05-2018;
- le deliberazioni G.C n. 11 del 25.02.2021, n. 54 del 29.06.2021 e n. 92 del 09.12.2021, esecutive ai sensi di legge, con la quali la Giunta Comunale ha fornito gli indirizzi per la costituzione delle risorse variabili, che si intendono interamente richiamate;

PREMESSO che il Comune di Casole d'Elsa ha rispettato i vincoli previsti dalle regole del cosiddetto "Equilibrio di Bilancio" ed il principio del tetto della spesa del personale sostenuta rispetto alla media del triennio 2011-2013;

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'art. 67 del CCNL 21-05-2018, devono essere annualmente destinate risorse per le politiche di sviluppo delle risorse umane e per la produttività collettiva e individuale;
- la costituzione di tale fondo risulta di competenza del Responsabile del Servizio Finanziario;
- ai sensi dell'art. 67, comma 7, del CCNL del 21 maggio 2018 "La quantificazione del fondo delle risorse decentrate e di quelle destinate agli incarichi di posizione organizzativa, di cui all'art. 15, comma 5, deve comunque avvenire, complessivamente, nel rispetto dell'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017";

RITENUTO, pertanto, di procedere nella costituzione del Fondo per l'anno 2021, come disposto dall'art. 67 del CCNL del 21-05-2018;

PRESO ATTO della propria precedente determinazione n. 25 del 26.01.2021 avente per oggetto: "FONDO DELLE RISORSE PER LA CONTRATTAZIONE DECENTRATA DEL PERSONALE DIPENDENTE. COSTITUZIONE PARTE STABILE ANNO 2021"

RICHIAMATO l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito in Legge n. 58/2019 (c.d. Decreto "Crescita") e in particolare la previsione contenuta nell'ultimo periodo di tale comma, che modifica il tetto al salario accessorio così come introdotto dall'articolo 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, modalità illustrata nel D.M. attuativo del 17-03-2020 concordato in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni del 11.12.2019, e che prevede che, a partire dall'anno 2020, il limite del salario accessorio debba essere adeguato in aumento rispetto al valore medio procapite del 2018 in caso di incremento del numero di dipendenti presenti al 31.12.2021 rispetto ai presenti al 31.12.2018;

CONSIDERATO che il D.L. 6 marzo 2014, n. 16, convertito con modificazioni dalla Legge n. 68/2014, all'art. 4 ha previsto "Misure conseguenti al mancato rispetto di vincoli finanziari posti alla contrattazione integrativa e all'utilizzo dei relativi fondi" e considerate la Circolare del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione del 12 maggio 2014 e il susseguente Documento della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 12 settembre 2014, nei quali viene precisato che "Le regioni e gli enti locali che non hanno rispettato i vincoli finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente, a valere sulle risorse finanziarie a questa destinate, rispettivamente al personale dirigenziale e non dirigenziale, le somme indebitamente erogate mediante il graduale riassorbimento delle stesse, con quote annuali e per un numero massimo di annualità corrispondente a quelle in cui si è verificato il superamento di tali vincoli";

PRESO ATTO che tali verifiche ed eventuali azioni correttive sono applicabili unilateralmente dagli enti, anche in sede di autotutela, al riscontro delle condizioni previste nell'articolo 4 del D.L. n. 16/2014, convertito nella Legge di conversione n. 68/2014, nel rispetto del diritto di informazione dovuto alle organizzazioni sindacali;

CONSIDERATO che:

- l'art. 67, comma 1, del CCNL 21-05-2018 ha stabilito che le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2017 secondo la previgente disciplina contrattuale, vengono definite in un unico importo che resta confermato, con le stesse caratteristiche, anche per gli anni successivi per un importo pari ad € 95.253,77;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lett. c), del CCNL 21-05-2018 "le risorse di cui al comma 1, sono integrate dall'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni ad personam, compresa la quota di tredicesima, in godimento da parte del personale cessato dal servizio nell'anno precedente", tale integrazione è pari ad € 9.073,65 (€ 5.557,00 fino al 2010 e € 3.516,65 dal 2011)
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera a), del CCNL 21-05-2018 si inseriscono le somme di un importo su base annua, pari a Euro 83,20 per le unità di personale destinatarie del presente CCNL in servizio alla data del 31.12.2015, a decorrere dal 31.12.2018 e a valere dall'anno 2019, per € 3.078,40. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;
- ai sensi dell'art. 67, comma 2, lettera b), del CCNL 21-05-2018 si inseriscono le somme di un importo pari alle differenze tra gli incrementi a regime di cui all'art. 64 CCNL 2018 riconosciuti alle posizioni economiche di ciascuna categoria e gli stessi incrementi riconosciuti alle posizioni iniziali; tali differenze sono calcolate con riferimento al personale in servizio alla data in cui decorrono gli incrementi e confluiscono nel fondo a decorrere dalla medesima data, per € 2.794,49. Tali somme, ai sensi della dichiarazione congiunta n. 5 del CCNL 2018, non sono assoggettate ai limiti di crescita dei Fondi previsti dalle norme vigenti ed in particolare all'art. 23, comma 2, del D.lgs 75/2017, così come confermato definitivamente dalla Delibera della Corte dei Conti Sezione delle Autonomie n. 19/2018;

PRESO ATTO di quanto disposto dal l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019, convertito con legge n. 58/2019, secondo cui *“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;*

TENUTO CONTO che:

- il numero di dipendenti in servizio al 31.12.2021 (calcolato con il metodo dei cedolini emessi), sulla base della previsione effettuata dall'ente, sarà inferiore al numero dei dipendenti in servizio al 31.12.2018, pertanto, in attuazione dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 convertito nella Legge n. 58/2019, il fondo ed il limite di cui all'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 non deve essere adeguato in aumento al fine di garantire il valore medio pro-capite riferito al 2018;
- le risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità determinate nell'anno 2021 ai sensi dell'art. 67, commi 1 e 2, del CCNL 21-05-2018, che non hanno necessità di essere adeguate ai sensi del D.L. n. 34/2019, risultano pertanto essere pari ad € 108.938,91;

RILEVATO COME, sulla base delle indicazioni fornite dalla Giunta Comunale n. 25 del 26.01.2021, non siano destinate risorse variabili al fondo;

RILEVATO come le uniche risorse da inserire tra le variabili siano quelle derivanti da specifiche disposizioni di legge e più precisamente:

- € 1.063,60 per le attività propedeutiche all'edizione 2021 e indagini preliminari del Censimento Permanente della Popolazione e delle abitazioni 2020 effettuato dal personale dell'ufficio anagrafe. Risorse trasferite dall'Istat.
- € 507,00 per le attività svolte dalla Polizia municipale legate al covid-19, finanziate dallo Stato.

VISTA la Legge n. 147/2013 (Legge di Stabilità 2014), che all'art. 1, comma 456, secondo periodo, inserisce all'art. 9, comma 2-bis, del D.L. n. 78/2010 un nuovo periodo in cui: *«A decorrere dal 1° gennaio 2015, le risorse destinate annualmente al trattamento economico accessorio sono decurtate di un importo pari alle riduzioni operate per effetto del precedente periodo»*, stabilendo così che le decurtazioni operate per gli anni 2011/2014 siano confermate e storicizzate nei fondi per gli anni successivi a partire dall'anno 2015;

CONSIDERATO che il D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni nella Legge n. 122/2010 e ss.mm.ii., ha previsto per le annualità 2011/2014 limitazioni in materia di spesa per il personale e in particolare l'art. 9, comma 2-bis, disponeva:

- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche a livello dirigenziale, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010;
- che l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale è, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio;

VISTA la circolare n. 20 del 2015 della Ragioneria Generale dello Stato sulle modalità di calcolo delle decurtazioni per l'anno 2015;

TENUTO CONTO che nel periodo 2011-2014 risultano decurtazioni rispetto ai vincoli sul fondo e pertanto deve essere applicata la riduzione del fondo del 2020, pari ad € 1.261,40;

RICHIAMATO l'art. 1, comma 236, della Legge n. 208/2015 che aveva proposto dei nuovi limiti sui fondi delle risorse decentrate stabilendo che a decorrere dal 1° gennaio 2016 l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale:

- non poteva superare il corrispondente importo dell'anno 2015;
- doveva essere automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio, tenendo conto del personale assumibile ai sensi della normativa vigente;

VISTO l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 il quale stabilisce che *"a decorrere dal 1° gennaio 2017, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale, anche di livello dirigenziale, di ciascuna delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non può superare il corrispondente importo determinato per l'anno 2016. A decorrere dalla predetta data l'articolo 1, comma 236, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e' abrogato"*;

CONSIDERATO che l'art. 11-bis, comma 2, del D.L. n. 135/2018 convertito in Legge n. 11/2019, ha introdotto la possibilità, per i soli enti locali privi di posizioni dirigenziali, di incrementare il differenziale tra il valore stabilito dal nuovo contratto delle funzioni locali (fino ad € 16.000,00 + risultato) e quello attribuito alla data di entrata in vigore del nuovo CCNL 21-05-2018 (fino ad € 13.000,00 + risultato), non applicando i limiti previsti dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 e diminuendo una tantum la capacità assunzionale di tale incremento;

CONSIDERATO che il totale del trattamento accessorio del personale per l'anno 2016 come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è così stabilito:

Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	€ 100.975,33
Indennità di posizione e risultato PO soggette al limite	€ 89.391,91
TOTALE LIMITE 2016	€ 190.367,24

CONSIDERATO, altresì, che l'ammontare complessivo delle risorse destinate al trattamento accessorio del personale per l'anno 2021, sottoposte al limite come previsto dall'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 è così stabilito e non supera il limite per l'anno 2016:

Fondo complessivo risorse decentrate soggette al limite	€ 103.066,02
Indennità di posizione e risultato PO soggette al limite	€ 87.101,00
TOTALE LIMITE 2021	€ 190.167,02

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2016 che risultava (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT ed altri importi di cui art. 67, comma 3, lett. c, del CCNL 21-05-2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a, del CCNL 21-05-2018, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, economie del fondo dell'anno 2015 e economie del fondo straordinario anno 2015) pari ad € 190.367,24;

VISTA la costituzione del fondo per l'anno 2021 che risulta (ad esclusione di: avvocatura, ISTAT, ed altri importi di cui art. 67, comma 3, lett. c, del CCNL 21-05-2018, importi di cui all'art. 67, comma 3, lett. a, del CCNL 21-05-2018, ove tale attività non risulti ordinariamente resa dall'Amministrazione precedentemente l'entrata in vigore del D.Lgs. n. 75/2017, importi di cui all'art. 67, comma 2, lett. b, economie del fondo dell'anno 2020 e economie del fondo straordinario anno 2020) pari ad € **190.167,02**

Considerato inoltre che:

- l'innovazione normativa di cui all'art. 33, comma 2, ultimo periodo, del D.L. n. 34/2019 esprime chiaramente la volontà del legislatore di introdurre nell'ordinamento uno strumento che consenta agli enti locali di incrementare le assunzioni e la dotazione organica rispetto alla rigida logica del *turn-over*, e conseguentemente la possibilità di adeguamento del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017 allo scopo di garantire l'invarianza del valore medio *pro-capite*, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa;
- di fatto, come chiarito dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Lombardia (con deliberazione n. 95/2020), la rigidità del vincolo di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, da rispettare per la determinazione del trattamento accessorio del personale degli enti locali, viene così mitigata dalla possibilità di adeguare il medesimo limite al valore medio *pro-capite* del fondo e consentire così una quantificazione dello stesso in ragione di una spesa che resti invariata rispetto al valore medio riferito al 31/12/2018. In ogni caso, dall'esame del D.M. 17 marzo 2020, attuativo delle disposizioni del D.L. n. 34/2019, si evince come resti comunque irriducibile il limite dell'ammontare del salario accessorio relativo all'annualità economica 2016, allorquando nelle premesse del suddetto D.M. si legge che *"il limite al trattamento economico accessorio di cui all'art. 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, è adeguato, in aumento e in diminuzione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del decreto-legge n. 34 del 2019, per garantire il valore medio pro capite riferito all'anno 2018, ed in particolare è fatto salvo il limite iniziale qualora il personale in servizio è inferiore al numero rilevato al 31 dicembre 2018"*;
- per la determinazione di tale valore medio *pro-capite* occorre considerare sia il fondo per la contrattazione decentrata per il personale del comparto (al netto delle risorse non soggette al limite) sia l'ammontare delle risorse destinate al finanziamento degli incarichi di posizione organizzativa, da rapportare poi al numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2018;
- nella specie, il MEF-RGS, con parere prot. 179877 del 1° settembre 2020, ha chiarito come ai fini dell'individuazione delle unità presenti nell'anno di riferimento sia necessario considerare l'effettiva presenza in servizio rilevata sulla base dei cedolini stipendiali erogati al personale che accede ai fondi della contrattazione decentrata integrativa. Secondo tale approccio, dodici cedolini stipendiali corrispondono ad una unità di personale a tempo pieno in servizio nell'anno e, pertanto, il numero totale dei cedolini stipendiali dei dipendenti che accedono alle risorse accessorie rapportato a 12 restituisce il numero di dipendenti in servizio nell'anno di riferimento utile ai fini dell'applicazione della norma, ferma restando la necessità di parametrare il numero dei cedolini del personale in regime di tempo parziale (in ragione della percentuale di *part-time* contrattualmente prevista). Tale procedura definisce la misura dell'adeguamento del limite sia in aumento sia in diminuzione, pur garantendo la salvaguardia del limite del fondo 2016;
- per tutto quanto sopra esposto, il valore medio *pro-capite* alla data del 31/12/2018 ammonta ad euro 5.894,83, così determinato:

Fondo 2018 al netto voci non soggette al limite (a)	104.807,32
Fondo per finanziamento P.O. (b)	85.360,00
Consistenza complessiva c=(a+b)	190.167,32
Numero dipendenti in servizio al 31/12/2018 (d)	32,26
Valore medio pro-capite al 2018 (c/d)	5.894.83

- allo stato attuale, la previsione del numero dei dipendenti in servizio alla data del 31/12/2021, sarà pari a 29,92 che, essendo inferiore al personale in servizio al 31.12.2018 (32,26), rende non necessario disporre un adeguamento in aumento del limite 2016;

ACCERTATO altresì che questo ente:

- ha rispettato gli equilibri di bilancio e i vincoli di finanza pubblica per l'anno 2021;
- ha rispettato il limite di cui all'art. 1, comma 557, della legge n. 296/2006 e smi;
- ha rispettato i vincoli di finanza pubblica e il contenimento della spesa del personale, come risulta dall'ultimo rendiconto di gestione approvato

VISTO l'allegato prospetto di costituzione del fondo anno 2021;

RITENUTO di esprimere sul presente provvedimento parere favorevole in merito alla regolarità tecnica del suo contenuto ed alla correttezza dell'azione amministrativa condotta in base a quanto previsto dall'art. 147-bis, comma 1, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico Enti Locali";

PRESO ATTO del visto favorevole espresso dal Responsabile dell'Area Economico Finanziaria in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria prevista dall'art. 151, comma 4, del Decreto Legislativo n. 267 del 18 agosto 2000 "Testo Unico Enti Locali";

D E T E R M I N A

per tutto quanto esposto in parte narrativa, che qui si intende integralmente richiamato,

1. di costituire il fondo risorse decentrate anno 2021, approvando l'allegato schema di costituzione;
2. di applicare l'art. 23, comma 2, del D.Lgs. n. 75/2017 che prevede il "blocco" rispetto al fondo dell'anno 2016 del trattamento accessorio, con l'automatica riduzione delle risorse in caso di superamento di predetto limite;
3. di dare atto che per il corrente anno non occorre operare alcuna decurtazione delle risorse di parte stabile ai fini del rispetto del limite di cui all'art. 23, comma 2, del D. Lgs. n. 75/2017, ovvero l'ammontare complessivo delle risorse del fondo 2016, atteso che l'ammontare complessivo delle risorse del fondo 2021 – al netto di quelle non soggette a limite – è inferiore alla consistenza del fondo per l'annualità 2016;
4. di attestare che la consistenza del fondo decentrato per il personale non dirigente, sommata a tutte le altre voci afferenti alla nozione di trattamento accessorio riferibile all'anno 2021, non eccede il limite dell'anno 2016, così come risulta dal prospetto di seguito riportato:

	2016	2021
Fondo personale comparto (al netto risorse non soggette al limite)	€ 100.975,33	€ 103.066,02
Fondo P.O.	€ 89.391,91	€ 87.101,00
TOTALE	€ 190.367,24	€ 190.167,02

5. Di attestare che il finanziamento relativo al Fondo per l'anno 2021 trova copertura negli appositi capitoli del bilancio 2021/2023, esercizio 2021, afferenti la spesa del personale;
6. Di comunicare, per la dovuta informazione, il presente atto alle OO.SS. ed alle R.S.U., ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 165/2001 e dell'art. 7, comma 1, CCNL 1° aprile 1999;
7. di dare atto che il Fondo così costituito sarà oggetto di contrattazione per la definitiva utilizzazione delle risorse;

Il Responsabile Area Economico Finanziaria
Rag. Tiziana Rocchigiani

Al presente documento informatico viene apposto la firma digitale, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo che ne garantisce la sicurezza, integrità e immodificabilità ed in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore, ai sensi dell'art. 20, comma 1-bis del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 183, comma 7, del D. Lgs. 267/00.
La determinazione di impegno è pertanto ESECUTIVA.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,20/12/2021

Tiziana Rocchigiani

Accertamento ai sensi dell'art.9 co.2 del D.L.78/09:
 COMPATIBILE NON NECESSARIO

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Li,20/12/2021

Tiziana Rocchigiani

Trasmessa in copia:

- Al Responsabile del Servizio
- Alla Giunta Comunale tramite il Segretario Comunale
- Al Responsabile del Servizio Finanziario
- Al Segretario Comunale
-

in data 20/12/2021

Il Responsabile del Servizio

Tiziana Rocchigiani

La presente determinazione n. 628 del 20/12/2021 viene affissa all'Albo Pretorio Comunale per 15 giorni consecutivi dal

IL MESSO COMUNALE

UTILIZZO RISORSE DECENTRATE CON CCNL 2016-2018 ⁽¹⁾

	DESCRIZIONE	2020	2021
DA PARTE STABILE	PROGRESSIONI ORIZZONTALI ANNI PRECEDENTI (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	42.917	41.995
	PROGRESSIONI ORIZZONTALI CON DECORRENZA NELL'ANNO DI RIFERIMENTO (ART. 68 C.2 Lett. j) CCNL 2016-18)	3.400	3.141
	INDENNITÀ DI COMPARTO QUOTA CARICO FONDO (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)	14.217	13.294
	INDENNITÀ PERSONALE EDUCATIVO ASILI NIDO (ART. 31 C.7, SECONDO PERIODO, CCNL 14.09.2000) (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)		
	INDENNITÀ EX VIII QF NON TITOLARE PO (ART. 37 C.4 CCNL 06.07.1995) (ART. 68 C.1 CCNL 2016-18)		
	TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA PARTE STABILE	60.533	58.430
	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68 C.2 Lett. a) CCNL 2016-18)	13.659	17.053
	PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-18) ALMENO 30% DELLE RISORSE EX ART. 67 C-3, CON APPLICAZIONE DIFFERENZIAZIONE DI CUI ALL'ART. 69 (MAGGIORAZIONE PER LE VALUTAZIONE PIU' ELEVATE NON INFERIORE AL 30% MEDIA)	5.854	7.309
	INDENNITÀ CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.c) e art. 70-bis CCNL 2016-18)	3.588	3.554
	INDENNITÀ TURNO, REPERIBILITÀ E COMPENSI 24 C.1 CCNL 14.09.2000 (ART. 68 C.2, Lett. d) CCNL 2016-18)	6.059	5.825
COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITÀ (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70- QUINQUIES CCNL 2016-18)	16.594	14.519	
INDENNITÀ SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 68, C. 2, Lett. f) E ART. 56-QUATER CCNL 2016-18)	247	250	
INDENNITÀ DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2, Lett. f) E ART. 56-SEXIES CCNL 2016-18)	2.000	2.000	
TOTALE RISORSE UTILIZZATE PER LE FINALITÀ DELL'ART. 68, C. 2 LETT. A, B, C, D, E, F	48.001	50.509	
COMPENSI PREVISTI DA DISPOSIZIONI DI LEGGE E COMPENSI ISTAT (ART. 68 C.2 Lett.g), ART. 67 C.3 Lett.c) E art. 70-TER CCNL 2016-18)	-	1.571	
COMPENSI AI MESSI NOTIFICATORI (ART. 54 CCNL 14.09.2000) (ART. 68 C.2 Lett.h) E ART. 67 C.3 Lett.f) CCNL 2016-18)			
TOTALE RISORSE UTILIZZATE DA FONDO RISORSE DECENTRATE	108.534	110.510	
RETRIBUZIONI DI POSIZIONE E RISULTATO POSIZIONI ORGANIZZATIVE		87215,07	87101
TOTALE FINALE		195.749	197.611

(1) Tutti gli importi vanno indicati in euro e al netto degli oneri sociali (contributi ed IRAP) a carico del datore di lavoro.







RISORSE ART. 67 COMMA 3 DA DESTINARSI ALLE FINALITA' DI CUI ALL'ART. 68 COMMA 3	ANNO
ECONOMIE FONDO ANNO PRECEDENTE - (ART. 17, C.5, CCNL 1996-2001) (ART. 68 C.1, ULTIMO PERIODO, CCNL 2016-19)	
a) SPONSORIZZAZIONI, ACCORDI COLLABORAZIONE, ECC. - (ART. 43, L. 449/1987, ART. 15, C.1, lett. D), CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.a) CCNL 2016-19)	
b) RISORSE PIANI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE SPESA - (ART. 15, COMMA 1, lett. K), ART. 16, COMMI 4 E 5, DL 98/2001) (ART. 67 C.3 Lett.b) CCNL 2016-19)	
d) IMPORTO UNA TANTUM FRAZIONE RIA PARI ALLE MENSILITA' RESIDUE DOPO CESSAZIONE, ANNO SUCCESS. CESSAZIONE (ART. 67 C.3 Lett.d) CCNL 2016-19)	
e) ECONOMIE FONDO STRAORDINARIO ACC. A CONSUNTIVO - (ART. 14, C.4, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.e) CCNL 2016-19) ANNO SUCCESSIVO	
f) INTEGRAZIONE 1,2% - (ART. 15, C.2, CCNL 1998-2001) (ART. 67 C.3 Lett.f) e C.4 CCNL 2016-19) SOLO VERIFICA SUSSISTENZA RELATIVA CAPACITA' DI SPESA	
g) NUOVI SERVIZI E RIORG. SENZA AUMENTO DOT. ORGANICA - (ART.15, C.5, CCNL 1998-2001) PARTE VARIABILE (ART. 67 C.3 Lett. f) e C.5 Lett. b) CCNL 2016-19)	
h) EVENTUALI MAGGIORI RISORSE OLTRE LIMITE ART. 23 C.2 D.LGS. 75/2017 SE APPOSITO DPCM (ART. 67 C.3 Lett.f) e C.9 CCNL 2016-19)	
i) INTEGRAZIONE PARTE VARIABILE PER TRASFERIMENTO PERSONALE MESI RESIDUI DELL'ANNO DEL TRASFERIMENTO (ART. 67 C.3 Lett.k) CCNL 2016-19)	
TOTALE	0

LA PARTE PREVALENTE DELLE RISORSE DI CUI SOPRA E' DESTINATA ALLE SEGUENTI FINALITA':

70% AI TRATTAMENTI ECONOMICI SOTTO INDICATI (ART. 68 COMMA 2)	
a) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE ORGANIZZATIVA (ART. 68 C.2 Lett. a) CCNL 2016-19)	17053,48
c) INDENNITA' CONDIZIONI DI LAVORO (ART. 68 C.2 Lett.e) e art. 70-bis CCNL 2016-19)	0
cc) INDENNITA' SERVIZIO ESTERNO POLIZIA LOCALE (ART. 66-QUINQUES CCNL 2016-19)	
d) INDENNITA' TURNO, REPERIBILITA' E COMPENSI 24 C.1 CCNL 14.09.2000 (ART. 68 C.2, Lett. d) CCNL 2016-19)	0
e) COMPENSI SPECIFICHE RESPONSABILITA' (ART. 68 C.2, Lett. e) E ART. 70-QUINQUES CCNL 2016-19)	0
f) INDENNITA' DI FUNZIONE POLIZIA LOCALE (ART. 68 C.2, Lett. f) E ART. 56-SEXIES CCNL 2016-19)	0
TOTALE	17053,48

30% ALLA FINALITA' SOTTO INDICATA (ART. 68 COMMA 2)	
b) PREMI CORRELATI ALLA PERFORMANCE INDIVIDUALE (ART. 68 C.2 Lett. b) CCNL 2016-19)	7308,63

MECCANISMO DI CALCOLO RELATIVO ALL'ART. 69 (MAGGIORAZIONE DEL PREMIO, AD UNA LIMITATA QUOTA DI PERSONALE, IN MISURA NON INFERIORE AL 30% DEL VALORE MEDIO PRO-CAPITE DEI PREMI ATTRIBUITI AL PERSONALE VALUTATO POSITIVAMENTE)	
a) Numero complessivo dipendenti valutabili	27
b) media individuale dei compensi attribuibili ai sensi dell'art. 68, comma 2, lett. b) (performance individuale); somma a disposizione/n. dipendenti	270,69
c) numero dei dipendenti cui può essere attribuita la maggiorazione (% da definire in contrattazione)	3
d) valore maggiorazione 30% della media individuale moltiplicata per n. dipendenti potenzialmente interessati dalla maggiorazione stessa (30% b*c); somma per maggiorazione	243,621000
e) somma a disposizione per valutazione perf. individuale di tutti i dipendenti (somma iniziale - d)	7065,009